



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 (Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio Comunale)
- Art. 2 (Maggioranza, minoranze e frazioni)
- Art. 3 (Prima adunanza del Consiglio)

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Presidente e Ufficio di presidenza

- Art. 4 (Presidenza del Consiglio) Art.
- 5 (Attribuzioni del Presidente)
- Art. 5bis (Durata in carica del Presidente del Consiglio. Dimissioni, decadenza e revoca. Assenza o impedimento temporaneo)

Capo II - Gruppi consiliari

- Art. 6 (Disciplina dei Gruppi)
- Art. 7 (Gruppo misto)
- Art. 8 (Presidenza dei Gruppi consiliari)

Capo III - Conferenza di programmazione consiliare e Conferenza dei Capigruppo

- Art. 9 (Composizione e funzionamento della Conferenza dei Capigruppo)
- Art. 10 (Compiti della Conferenza dei Capigruppo)

Capo IV - Commissioni consiliari permanenti per materia

- Art. 11 (Commissioni consiliari permanenti: competenze)
- Art. 12 (Composizione delle Commissioni permanenti)
- Art. 13 (Costituzione delle Commissioni)
- Art. 14 (Partecipazione alle altre Commissioni)
- Art. 15 (Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione)
- Art. 16 (Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente della Commissione)
- Art. 17 (Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente)
- Art. 18 (Validità delle sedute delle Commissioni)
- Art. 19 (Compiti delle Commissioni permanenti)
- Art. 20 (Assegnazione degli affari alle Commissioni)
- Art. 21 (Commissione in sede consultiva)
- Art. 22 (Commissione in sede referente)
- Art. 23 (Commissione in sede redigente)
- Art. 24 (Pareri urgenti)
- Art. 25 (Indagini)

Capo V - Commissioni statutarie

- Art. 26 (Commissione consiliare permanente di controllo e di garanzia)

Capo VI - Commissioni speciali e d'indagine

- Art. 27 (Commissioni speciali)
- Art. 28 (Commissioni d'inchiesta)

Capo VII - Norme comuni alle Commissioni consiliari

- Art. 29 (Convocazione e ordine del giorno delle Commissioni)
- Art. 30 (Segreteria delle Commissioni)
- Art. 31 (Processo verbale delle sedute delle Commissioni)
- Art. 32 (Pubblicità delle sedute delle Commissioni)
- Art. 33 (Interventi, consultazioni e iniziative pubbliche)
- Art. 34 (Partecipazione degli organi di governo ai lavori delle Commissioni)
- Art. 35 (Discussione e votazione nelle Commissioni)
- Art. 36 (Norma di rinvio)

TITOLO III - CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 37 (Diritto di iniziativa su atti deliberativi)
- Art. 38 (Diritto di informazione e di accesso)
- Art. 39 (Interrogazioni e interpellanze)
- Art. 40 (Mozioni, risoluzioni e ordine del giorno)
- Art. 41 (Doveri dei Consiglieri)
- Art. 42 (Astensione obbligatoria)
- Art. 43 (Incarichi particolari ai consiglieri)
- Art. 44 (Dichiarazioni elettorali dei Consiglieri)
- Art. 45 (Decadenza e rimozione dalla carica)
- Art. 45 bis (decadenza per mancata partecipazione alle sedute)
- Art. 46 (sospensione dalle funzioni)

Art.

TITOLO IV- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Organizzazione dei lavori del Consiglio

- Art. 47 (Programmazione dei lavori del Consiglio)
- Art. 48 (Conferenza di programmazione)
- Art. 49 (Organizzazione dei lavori delle Commissioni)
- Art. 50 (Convocazione del Consiglio comunale)
- Art. 51 (Ordine del giorno)

Capo II - Organizzazione delle sedute

- Art. 52 (Organizzazione materiale delle sedute)
- Art. 53 (Seduta aperta del Consiglio comunale)
- Art. 54 (Numero legale delle sedute e delle votazioni)
- Art. 55 (Pubblicità delle sedute)
- Art. 56 (Processo verbale)
- Art. 57 (Resoconto)
- Art. 58 (Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari)
- Art. 59 (Disordini in aula)
- Art. 60 (Comportamento del pubblico)
- Art.61 (Registrazioni audio e video)

Capo III - Svolgimento delle sedute

- Art. 62 (Variazione dell'ordine dei lavori e della durata delle sedute)
- Art. 63 (Ordine dei lavori: approvazione dei verbali e comunicazioni del Presidente)
- Art. 64 (Ordine dei lavori: comunicazioni del Sindaco e question time)
- Art. 64 bis (Ordine dei lavori: svolgimento delle interrogazioni)
- 64 ter (Ordine dei lavori: svolgimento delle interpellanze)
- quater (Ordine dei lavori: svolgimento della discussione sulle mozioni)
- 65 (Dichiarazioni impreviste)
- Art. 66 (Norme generali sulla discussione)
- Art. 67 (Regole per la discussione delle proposte)
- Art.68 (Sospensione e aggiornamento della seduta)
- Art. 69 (Numero e durata degli interventi)

Art.

Art. 64

Art.

- Art. 70 (Iscrizioni a parlare e ordine degli interventi)
- Art. 71 (Mozioni d'ordine)
- Art. 72 (Questione pregiudiziale e sospensiva)
- Art. 73 (Fatto personale)
- Art. 74 (Emendamenti: presentazione)
- Art. 75 (Emendamenti: discussione)
- Art. 76 (Chiusura della discussione)
- Art. 77 (Dichiarazioni di voto e proclamazione dei risultati)

Capo IV - Delle votazioni

- Art. 78 (Validità delle votazioni)
- Art. 79 (Modi di votazione)
- Art. 80 (Annullamento e rinnovazione delle votazioni)
- Art. 81 (Coordinamento formale e tecnico)

TITOLO V - UFFICI DEL CONSIGLIO E RISORSE FINANZIARIE

- Art. 82 (Ufficio del Consiglio comunale)
- Art. 83 (Deliberazioni di iniziativa della Giunta)
- Art. 84 (Risorse finanziarie del Consiglio comunale)
- Art. 85 (Sedi e attrezzature dell'Ufficio del Consiglio)

TITOLO VI- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 86 (Prima applicazione per la commissione consiliare permanente di controllo)
- Art. 87 (Abrogazione di norme)
- Art. 88 (Approvazione del regolamento e successive modifiche)
- Art. 89 (Pubblicità del regolamento)
- Art. 90 (Rinvio)
- Art. 91 (Entrata in vigore)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio comunale)

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio comunale sulla base dei principi generali.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri relative all'interpretazione del Regolamento sono decise dal Presidente.

Art. 2

(Maggioranza, minoranze e frazioni)

1. Il Consiglio Comunale è formato da una maggioranza e da una minoranza. Per maggioranza si intendono i Consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco o i Consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma. Per minoranze devono intendersi gli altri Consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarino di ritirare la loro adesione.
2. Al calcolo dei Consiglieri necessari a raggiungere le frazioni previste dal presente Regolamento si procede, quando necessario, arrotondando in eccesso. Nel computo non è ricompreso il Sindaco.

Art. 3

(Prima adunanza del Consiglio)

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva, il Prefetto.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.
3. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi del Titolo III, Capo I, D.Lgs.n.267/2000, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - esame delle condizioni di eleggibilità e convalida degli eletti;
 - elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente;
 - giuramento del Sindaco dinanzi al Consiglio Comunale;
 - comunicazione del Sindaco circa le nomine degli Assessori e, tra essi, del Vice-Sindaco;
 - presentazione delle linee programmatiche di mandato
 - elezione della Commissione Elettorale.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese ed ad esse possono partecipare anche i consiglieri della cui cause ostative si discute.
5. Il Sindaco giura davanti al Consiglio Comunale, pronunciando le seguenti parole: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini", senza ampliare il contenuto della formula.
6. Del giuramento è redatto verbale, a cura del Segretario Comunale, che sarà trasmesso tempestivamente alla Prefettura.
7. In caso di dimissioni di un consigliere neo-eletto, presentate prima della convalida, il consigliere viene prima convalidato, poi dichiarato dimissionario e quindi sostituito a norma dell'art.75 del T.U.n.570/1960.

8. Dopo la convalida degli eletti, l'elezione del presidente e del Vice Presidente e il giuramento, il Sindaco comunica la nomina degli Assessori componenti la Giunta, tra i quali un vice-Sindaco per l'esercizio delle funzioni vicarie previste dall'art.54, D.Lgs.n.267/2000 e dallo Statuto.

9. Nel caso di Assessori nominati al di fuori dei componenti il Consiglio, il Sindaco dà atto al Consiglio che gli stessi sono in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere ed hanno tutti reso con lui la dichiarazione dell'insussistenza degli impedimenti previsti dall'art.58, D.Lgs.n.267/2000.

10. Nella stessa seduta così come disposto dallo Statuto, il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, dando lettura del documento programmatico che viene messo in discussione ed è approvato con voto palese.

11. L'eventuale voto contrario del Consiglio sulla proposta del Sindaco non produce l'effetto della sfiducia e non provoca le sue dimissioni.

12. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal presente regolamento.

13. Almeno una volta all'anno, il Consiglio comunale provvede, in sessione straordinaria, a verificare lo stato di attuazione del programma presentato dal Sindaco.

14. Il Consiglio può intervenire per integrare e modificare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche con adeguamenti strutturali, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

15. Sei mesi prima del termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

TITOLO II **ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Capo I - Presidente e Ufficio di presidenza

Art. 4

Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ha un presidente ed un vicepresidente eletti tra i propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Alla carica di Presidente, non può essere eletto il Sindaco.

3. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si adotta il criterio di anzianità.

5. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti.

6. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 5
(Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento e nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a salvaguardia delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato e dal presente Regolamento. In particolare:

- a. dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
- b. indica e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
- c. stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
- d. mantiene l'ordine nella Sala consiliare *avvalendosi* del Corpo di Polizia Municipale ivi assegnato;
- e. ha facoltà di prendere la parola in ogni momento per far osservare il presente regolamento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale per far osservare il presente regolamento;
- f. *ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio per un'audizione persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni.*

3. Il Presidente sovrintende al funzionamento dell'Ufficio del Consiglio comunale.

4. Il Presidente può richiedere al Sindaco, agli uffici del Comune e agli enti da esso dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione, che devono essergli tempestivamente fornite; può convocare i dirigenti per ottenere chiarimenti ed informazioni.

5. Il Presidente dispone dei locali della Presidenza e dell'Ufficio del Consiglio nonché dell'apposita aula, sede del Consiglio quando in essa si svolgono le sedute del Consiglio comunale e le iniziative organizzate dalla Presidenza del Consiglio, dalle Commissioni e da Associazioni e/o Organismi che ne facciano richiesta.

Art. 5 bis

Durata in carica del presidente del Consiglio. Dimissioni, decadenza e revoca. Assenza o impedimento temporaneo.

1. Il Presidente del consiglio resta in carica fino all'elezione del nuovo consiglio, salvo il caso di dimissioni, decadenza o revoca.

2. Il presidente del consiglio decade dalla carica oltre che per le cause per le quali si perde la qualità di consigliere anche per impedimento a svolgere le proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi. La decadenza è deliberata dal consiglio.

3. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente decade contestualmente anche il Vice Presidente e le funzioni degli stessi vengono espletate, fino alle nomine del nuovo Presidente e Vice Presidente, dal consigliere anziano.

4. Il Consiglio entro 30 giorni dalla data della comunicazioni delle dimissioni, deve procedere alle nomine del nuovo Presidente e del Vice Presidente con le stesse modalità previste per la prima elezione.

5. Il Presidente del Consiglio può essere revocato.

6. La mozione di revoca motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, deve essere presentata per iscritto al Segretario Comunale. La mozione deve essere iscritta all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio da tenersi non prima di 10 giorni e non oltre 20 dalla presentazione.

7. La mozione sarà votata con votazione segreta e sarà approvata se otterrà il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
8. Qualora la mozione dovesse essere accolta, il Presidente decade immediatamente dalle sue funzioni e la seduta prosegue sotto la presidenza del Consigliere Anziano. Entro 30 giorni dovrà tenersi la seduta del Consiglio con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
9. Il Presidente si astiene dal presiedere la seduta del Consiglio nella quale la mozione di revoca viene discussa fino alla votazione della stessa.
10. Nei casi di incompatibilità del Presidente del Consiglio, previsti per legge, le funzioni dello stesso vengono espletate dal vicepresidente.
11. Qualora il Vice Presidente ovvero il Consigliere anziano dovessero svolgere con continuità e per un periodo superiore a 30 giorni le funzioni dell'ufficio di Presidenza, per tale periodo gli verrà riconosciuta l'indennità prevista per il Presidente del Consiglio. Per lo stesso periodo l'indennità non sarà corrisposta al Presidente del Consiglio. Tale sostituzione dovrà essere formalizzata a cura del Presidente e del Vice Presidente presso l'ufficio del Segretario Generale che adotterà i necessari adempimenti.

Capo II – Gruppi Consiliari

Art. 6 (Disciplina dei Gruppi)

1. Tutti i Consiglieri hanno l'obbligo di appartenere ad un Gruppo consiliare, eccezion fatta per il Sindaco e il Presidente del Consiglio, che ne ha facoltà.
2. Entro 3 (tre) giorni dalla prima seduta, ogni Consigliere è tenuto ad indicare al Presidente del Consiglio il Gruppo del quale intende far parte.
3. I Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso del mandato amministrativo devono indicare entro tre giorni dalla proclamazione a quale Gruppo consiliare intendono aderire.
4. Non possono essere costituiti Gruppi consiliari con un numero di Consiglieri inferiore a 3 (tre), salvo nel caso di costituzione del Gruppo misto. E' consentita la costituzione di Gruppi formati da uno o due Consiglieri se eletti in una lista che abbia partecipato con proprio contrassegno alle elezioni comunali. E' consentita la costituzione di un Gruppo formato anche da 1 (uno) solo consigliere, oltre ai casi suddetti, nell'ipotesi che il movimento o partito politico che abbia dato vita ad una lista subisca scissioni a livello nazionale.
5. Quando i componenti di un Gruppo costituito nel corso del mandato amministrativo si riducono ad un numero inferiore a 3 (tre), il Gruppo è considerato automaticamente sciolto e i Consiglieri che ne facevano parte, e che non abbiano aderito entro 3 (tre) giorni dallo scioglimento ad altro Gruppo, vengono iscritti al Gruppo misto.
6. I Consiglieri che non intendono più far parte di un Gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di 3 (tre), costituire un nuovo Gruppo consiliare dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale. In caso contrario entrano a far parte del Gruppo misto. Qualora, invece, intendano aderire ad altro Gruppo già costituito, ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio in forma scritta, sottoscritta per accettazione dal Capogruppo del Gruppo cui intendono aderire.
7. I Gruppi consiliari appartenenti alla maggioranza o minoranza possono costituire un coordinamento, previa comunicazione all'Ufficio di Presidenza, per lo svolgimento in comune dell'attività politico-istituzionale. Il coordinamento determina autonomamente la propria forma di rappresentanza.
8. I Gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Presidente del Consiglio sottoscritta da tutti i Consiglieri del Gruppo medesimo.
9. Qualora più gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione viene decisa dal Presidente.
10. Un Gruppo Consiliare, con l'eccezione del Gruppo Misto, può decidere l'esclusione dal Gruppo stesso di uno o più Consiglieri, inviandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri del Gruppo. In caso di parità prevale la volontà del capogruppo

Art. 7
(Gruppo misto)

1. I Consiglieri che si distaccano da un gruppo e non aderiscono ad altri gruppi, costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data, da parte dei Consiglieri interessati, comunicazione scritta al Presidente.

2. Il gruppo misto comunica, ogniqualvolta se ne modifichi la composizione e comunque entro 15 giorni dalla composizione e/o modifica, al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione utile del Consiglio. In mancanza di tale comunicazione e fino a quando la stessa non sarà effettuata viene considerato capogruppo il Consigliere anziano del gruppo.

Art 8
(Presidenza dei Gruppi consiliari)

1. Ciascun Gruppo elegge il proprio Capogruppo e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale. In assenza della comunicazione del nome del Capogruppo, è considerato Capogruppo il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

2. Ciascun gruppo può decidere di sostituire il capogruppo con comunicazione inviata al Presidente del Consiglio Comunale sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri del gruppo. Nella stessa comunicazione viene indicato il nome del nuovo capogruppo.

Capo III - Conferenza di programmazione consiliare e Conferenza dei Capigruppo

Art. 9
(Composizione e funzionamento della Conferenza dei Capigruppo)

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio comunale (o in caso di assenza o impedimento dello stesso dal Vice Presidente), che la convoca e la presiede, dai Capigruppo consiliari. I Capigruppo possono farsi rappresentare da altro Consigliere appartenente al Gruppo, munito di delega.

2. La convocazione può altresì essere richiesta dal Sindaco o dai Capigruppo che rappresentano almeno un terzo dei componenti del Consiglio Comunale e un terzo dei componenti della Conferenza dei Capigruppo e deve tenersi entro 5 giorni dalla relativa istanza.

3. Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti i Capigruppo che rappresentano almeno un terzo dei componenti del Consiglio comunale e un terzo dei componenti della Conferenza dei Capigruppo.

4. La Conferenza è ordinariamente convocata prima di ciascuna seduta del Consiglio; alle sue riunioni è sempre invitato il Sindaco, il quale può farsi sostituire dal Vice Sindaco o da altro componente della Giunta.

5. Le riunioni sono convocate di norma con almeno quarantotto (48) ore di anticipo, salvo i casi di comprovata urgenza. La convocazione della Conferenza può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi di particolare urgenza il Presidente del Consiglio comunale può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio comunale e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, sospendendo la seduta stessa.

6. La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo è equiparata, ad ogni effetto di legge, alla partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti.

Art. 10
(Compiti della Conferenza dei Capigruppo)

1. Oltre alle altre funzioni previste dal regolamento, la Conferenza ha competenza in ordine all'attuazione ed all'interpretazione del presente regolamento. La conferenza concorda con il Presidente la definizione dell'ordine del giorno delle sedute e la programmazione dei tempi delle sedute del Consiglio, secondo quanto disposto dal successivo art. 47.

Capo IV - Commissioni consiliari permanenti per materia

Art. 11
(Commissioni consiliari permanenti: competenze)

1. Sono previste le seguenti Commissioni consiliari permanenti:

- 1^ Commissione: opere pubbliche, edilizia residenziale, urbanistica, toponomastica, assetto del territorio;
- 2^ Commissione: bilancio, tributi, finanze, commercio, annona, industria, artigianato, agricoltura;
- 3^ Commissione: servizi sociali, pubblica istruzione, cultura, sport, spettacolo, igiene, sanità e ambiente;
- 4^ Commissione: revisione statuto, formazione e modifiche regolamenti, affari generali e personale.

Art. 12
(Composizione delle Commissioni permanenti)

1. Il numero dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti è di n. 7 Consiglieri di cui quattro in rappresentanza della maggioranza e tre della minoranza. Alla designazione dei componenti si provvede con accordo tra gli stessi gruppi consiliari.
2. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni e ha diritto ad essere inserito in almeno una di esse.
3. Il Consigliere indicato, se impedito a partecipare ai lavori della Commissione, può farsi sostituire da altro componente dello stesso Gruppo, munito di delega scritta.

Art. 13
(Costituzione delle Commissioni)

1. Ciascun Gruppo, per mezzo di comunicazione sottoscritta dal Capogruppo, procede, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti.
2. La nomina da parte del Consiglio avviene con votazione palese nell'adunanza successiva a quella del suo insediamento o in quella immediatamente successiva.
3. Le Commissioni permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo.
4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante e il Consiglio Comunale procede alla sostituzione. Analogamente si procede nei casi in cui la modificazione della composizione dei Gruppi Consiliari renda necessaria una ridistribuzione delle presenze nelle commissioni.
5. E' prevista la corresponsione di un gettone di presenza per le sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti pari a quello delle sedute del Consiglio Comunale.
6. Il Consigliere che non si presenta a più di tre riunioni consecutive, senza idonea giustificazione presentata al Presidente della Commissione, è dichiarato decaduto dal Presidente della Commissione.
7. Il Presidente della Commissione dà comunicazione dell'avvenuta decadenza al Presidente del Consiglio che provvede ad iscrivere all'Ordine del Giorno della seduta del Consiglio Comunale, immediatamente successiva alla decadenza, la sostituzione del consigliere decaduto.

Art. 14
(Partecipazione alle altre Commissioni)

1. Il Presidente del Consiglio comunale e ciascun Capo gruppo possono partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti, anche se diverse da quelle di cui sono componenti, esercitando tutti i diritti dei componenti della Commissione tranne quello di voto e senza corresponsione di gettoni di presenza.

Art. 15

(Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione)

1. Entro 15 giorni dalla costituzione delle Commissioni, il Presidente del Consiglio Comunale convoca ciascuna Commissione per la elezione del Presidente e del Vice Presidente.
2. Nella prima seduta la Commissione procede, con unica votazione a scrutinio segreto, all'Elezione del Presidente e del Vice Presidente tra i suoi componenti. Ogni componente può esprimere un'unica preferenza per un solo candidato. I candidati che ottengono più voti vengono eletti Presidente e Vice Presidente. In caso di parità dei voti risulterà eletto il Consigliere più anziano di età.
3. Qualora il Presidente venga eletto tra i Consiglieri di maggioranza, la carica di Vicepresidente verrà assunta dal Consigliere di minoranza più suffragato e viceversa.

Art. 16

(Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente della Commissione)

1. Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i contatti con la Presidenza del Consiglio comunale.
2. Il Vice Presidente della Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza. Collabora col Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione e, in particolare, alla formazione dell'ordine del giorno.
3. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche del Vice Presidente, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano di età, componente della Commissione.

Art. 17

(Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente)

1. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
2. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati dalla carica su proposta motivata di almeno due quinti dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione, il Presidente del Consiglio comunale provvede alla convocazione della Commissione entro i dieci (10) giorni successivi alla comunicazione formale della cessazione per l'elezione del nuovo Presidente. In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente.

Art. 18

(Validità delle sedute delle Commissioni)

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza della metà dei componenti.
2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente, che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno. In caso di mancanza o qualora venga meno il numero legale, il Presidente deve, rispettivamente, dichiarare deserta la seduta oppure sospenderla per un tempo non superiore ad un quarto d'ora. Trascorso invano il periodo di sospensione il Presidente toglie la seduta. In entrambi i casi il Presidente fissa la data e l'ora della seduta successiva ricomprendendo nell'ordine del giorno della stessa anche gli argomenti non esaminati nella seduta dichiarata deserta o tolta.

Art. 19

(Compiti delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
 - a. in sede consultiva, per esprimere pareri nelle materie di propria competenza.
 - b. in sede referente, per l'elaborazione di atti da sottoporre all'esame del Consiglio comunale;
 - c. in sede redigente, per la redazione del testo dei regolamenti o degli atti amministrativi generali da sottoporre al solo voto finale del Consiglio.

Art. 20
(Assegnazione degli affari alle Commissioni)

1. Salvi i casi espressamente previsti dal Regolamento, il Presidente del Consiglio comunale assegna gli affari alla Commissione permanente competente per materia, stabilendo in quale sede debbano essere trattati e il termine per la presentazione delle conclusioni.
2. Salvo che il Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Presidente della Commissione, non assegni un termine diverso, i termini per la conclusione dell'esame in Commissione sono i seguenti:
 3. per la sede consultiva, quindici (15) giorni dall'assegnazione
 4. per la sede referente, venti (20) giorni dall'assegnazione;
 5. per la sede redigente, tre (3) mesi dall'assegnazione;
6. Il Presidente della Commissione può richiedere la proroga del termine fissato per una volta sola e per un periodo che non superi la metà di quello originario.
7. Tutte le proposte di deliberazione e di mozione devono essere preventivamente esaminate da una Commissione. Sono escluse:
 - a. a. le mozioni di sfiducia;
 - b. b. la revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio;
 - c. c. l'istituzione delle Commissioni di cui al successivo Capo VI°;
 - d. d. le deliberazioni che attengono al funzionamento e all'organizzazione dei lavori del Consiglio.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, 5° comma, se un affare ricade nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio comunale lo assegna alla Commissione la cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a più Commissioni per l'esame e la votazione in comune. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente di Commissione più anziano di età.
2. Se una Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente del Consiglio comunale che decide in merito. Quando una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua competenza, il Presidente del Consiglio comunale decide sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate.

Art. 21
(Commissione in sede consultiva)

1. Il Presidente del Consiglio comunale trasmette alle Commissioni Consiliari permanenti tutte le proposte di deliberazione e di mozione, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 20, 4° comma, per l'espressione del parere di competenza.
2. Se i termini di cui all'art. 20, 2° comma trascorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, il Presidente del Consiglio iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio con l'indicazione del mancato parere.
3. Il parere è espresso per iscritto. In casi d'urgenza il parere può essere comunicato mediante intervento in Consiglio del Presidente della Commissione o da un componente da lui delegato.
4. Gli atti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale con l'espressione di parere della Commissione competente contengono l'annotazione del parere medesimo. In caso di mancata espressione del parere nei termini previsti o stabiliti ai sensi del presente regolamento, di ciò è dato atto nell'annotazione. Le Commissioni, tuttavia, possono esprimere validamente, in casi eccezionali e straordinari, il proprio parere fino al momento dell'apertura della seduta in cui è prevista la discussione consiliare dell'atto, fatta salva l'autorizzazione del Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 29, 3° comma.
5. Il Presidente del Consiglio comunale può disporre che su un affare assegnato in via principale ad una Commissione sia espresso in via secondaria il parere di un'altra Commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. La Commissione di cui sia richiesto il parere in via secondaria deve esprimerlo entro dieci (10) giorni dalla data di assegnazione.

Art. 22
(Commissione in sede referente)

1. Alla Commissione in sede referente è assegnato il compito di elaborare una proposta di regolamento, o di deliberazione o mozione, oppure di esaminare più proposte di deliberazione, con il medesimo oggetto, al fine di elaborare un testo unificato.

Art. 23
(Commissione in sede redigente)

1. Il Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può assegnare alla Commissione in sede redigente l'elaborazione di un regolamento o di un atto amministrativo generale, con discussione e approvazione in Commissione dei singoli articoli, restando riservata al Consiglio la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto.

2. Al termine dell'esame la Commissione approva il testo della proposta e lo trasmette al Presidente del Consiglio comunale, che ne cura la comunicazione ai Gruppi Consiliari. Entro i successivi dieci (10) giorni i Consiglieri comunali possono far pervenire alla Commissione le proposte di emendamento. Esse vengono discusse dalla Commissione, che ne dà conto nella relazione introduttiva.

3. L'esame in Commissione si chiude con la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale del testo definitivo della proposta, corredato dalla relazione introduttiva e dall'indicazione del Consigliere incaricato di svolgere la relazione in Consiglio.

4. Prima della votazione finale in Consiglio, un terzo dei Consiglieri può proporre che si proceda alla discussione e alla votazione di ulteriori emendamenti. Se la proposta è approvata con la maggioranza assoluta del Consiglio, il Presidente rinvia il punto dell'ordine del giorno e fissa il termine entro il quale gli emendamenti devono essere presentati.

Art. 24
(Pareri urgenti)

1. In casi motivati di particolare urgenza, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio comunale che il parere della Commissione sia reso in termini abbreviati. In nessun caso il termine può essere inferiore a 4 giorni.

2. Si prescinde da tale termine in caso di convocazione del Consiglio Comunale in sedute straordinarie ed urgenti. In tal caso il parere della commissione consiliare permanente va reso prima della seduta.

Art. 25
(Indagini)

1. Nelle materie di loro competenza le Commissioni possono disporre indagini intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.

2. Qualora le indagini di cui al comma precedente comportino una spesa le Commissioni predispongono un dettagliato programma finanziario ed operativo.

3. Terminata l'indagine, la Commissione formula le proprie conclusioni ed approva un documento. Le minoranze possono chiedere che siano messi in votazione propri documenti che, in ogni caso, vanno allegati ai risultati dell'indagine. Le conclusioni e i documenti sono trasmessi al Presidente del Consiglio comunale che ne cura la distribuzione a tutti i Gruppi Consiliari.

4. Le spese necessarie allo svolgimento dell'indagine sono a carico del capitolo di bilancio del Consiglio comunale.

Capo V - Commissioni statutarie

Art. 26
(Commissione consiliare permanente di controllo e di garanzia)

1. Il numero dei componenti della Commissione consiliare permanente di controllo e di garanzia è pari a 7 di cui quattro scelti dalla maggioranza e tre dalla minoranza.

2. Il Presidente e il Vice Presidente sono scelti tra i componenti della Commissione con le modalità di cui all'art.15. Il Presidente è votato dai componenti di minoranza e il Vice Presidente dai componenti di maggioranza.

3. La relazione annuale sulla propria attività è votata dalla Commissione a maggioranza assoluta. Ad essa possono essere allegati rapporti di minoranza.

4. A detta Commissione sono attribuite le seguenti materie:

- a) parere in ordine alle proposte di decadenza dei consiglieri;
- b) questioni inerenti lo *status* dei consiglieri e l'esercizio dei diritti agli stessi spettanti;
- c) problemi concernenti le prerogative ed il funzionamento del consiglio comunale;
- d) ogni altro argomento che il consiglio ritenga di assegnare all'esame di detta Commissione.

5. Gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente, anche su proposta dei componenti della commissione; le richieste di controllo debbono indicare specificatamente quali profili siano da approfondire.

6. Conclusa la trattazione, la Commissione approva un documento; sono ammessi documenti di minoranza, che sono allegati al documento approvato.

7. Per favorire l'attività della Commissione, alla medesima sono trasmesse, da parte dei competenti uffici, la relazione annuale del difensore civico e le relazioni dei revisori dei conti sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo.

8. Per il funzionamento della Commissione si osservano le disposizioni previste per le restanti commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili, salvo diversa previsione dello Statuto o del presente regolamento.

Capo VI - Commissioni speciali e d'indagine

Art. 27 (Commissioni speciali)

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Commissioni speciali, per l'approfondimento di particolari questioni o problemi.

2. Con la medesima delibera il Consiglio comunale:

- a. designa il Presidente e il Vice Presidente della Commissione speciale;
- b. fissa il numero e designa i componenti della Commissione;
- c. indica i compiti della Commissione e i criteri di svolgimento di essi;
- d. fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.

3. Se non diversamente previsto dall'atto istitutivo, la Commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori, presenta al Consiglio comunale un'unica relazione generale in cui si dà conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori.

Art. 28 (Commissioni d'inchiesta)

1. Il Consiglio comunale può deliberare a maggioranza dei consiglieri assegnati di costituire Commissioni d'inchiesta (o indagine) per accertare la regolarità e correttezza di determinate attività amministrative comunali.

2. La costituzione può essere proposta da un terzo dei Consiglieri comunali;

3. Con la medesima delibera il Consiglio comunale:

- a. designa il Presidente e il Vice Presidente della Commissione;
- b. fissa il numero e designa i componenti della Commissione;
- c. fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.

4. La delibera del Consiglio indica inoltre i compiti specifici demandati alla Commissione e le modalità di svolgimento di essi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali. In deroga a quanto disposto dal successivo art. 32, le riunioni della Commissione d'indagine si svolgono a porte chiuse.

5. Al termine dei suoi lavori, la Commissione approva a maggioranza assoluta la relazione da presentare al Consiglio. Ad essa possono essere allegate relazioni di minoranza.

Capo VII - Norme comuni alle Commissioni consiliari

Art. 29

(Convocazione e ordine del giorno delle Commissioni)

1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, almeno 48 ore prima della seduta, salvo i casi di urgenza. L'ordine del giorno deve essere inviato oltre che ai componenti della commissione, presso il domicilio eletto, anche al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed ai Capigruppo.

2. Salva autorizzazione espressa del Presidente del Consiglio comunale, le Commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è la seduta del Consiglio comunale, né contemporaneamente tra loro. In relazione alle esigenze dei lavori del Consiglio, nonché per evitare che vengano convocate per la stessa data ed ora, più commissioni, il Presidente del Consiglio comunale può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni.

3. Le Commissioni possono essere convocate per la discussione di determinati argomenti che rivestano carattere di urgenza, su richiesta del Presidente del Consiglio comunale ed anche su proposta del Sindaco, ovvero quando lo richieda un terzo dei componenti. In tali casi la convocazione deve avvenire entro tre (3) giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali provvede alla convocazione il Presidente del Consiglio comunale.

Art. 30

Segreteria della Commissione

1. Le funzioni di segretario delle Commissioni sono svolte da dipendenti del Comune designati dal Presidente della stessa nell'ambito del servizio a cui afferiscono le attività di ogni singola Commissione.

2. L'avviso di convocazione sarà notificato, a cura del Presidente, al dipendente individuato il quale è tenuto ad assicurare la propria presenza. In caso di impossibilità a partecipare da parte del dipendente preposto, sarà cura del Presidente individuare il sostituto tra i componenti della commissione stessa.

Art. 31

(Processo verbale delle sedute delle Commissioni)

1. Delle sedute delle Commissioni il segretario è tenuto a redigere un sintetico processo verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, argomenti trattati, atti istruiti, menzione dei Consiglieri che hanno preso la parola su di essi, oggetto ed esito delle votazioni. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e sono approvati di regola nella seduta successiva.

2. I Consiglieri, componenti la Commissione, possono richiedere che il loro intervento sia riportato nel verbale.

Art. 32

(Pubblicità delle sedute delle Commissioni)

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. L'accesso alla sala delle riunioni è disciplinato dal Presidente della Commissione. Le Commissioni possono deliberare a maggioranza di riunirsi in seduta segreta nei casi previsti dalla legge e quando, per l'oggetto della discussione, è necessario tutelare i diritti di riservatezza delle persone.

Art. 33

(Interventi, consultazioni e iniziative pubbliche)

1. In relazione agli affari di loro competenza, le Commissioni hanno il diritto di ottenere, ai sensi dello Statuto, l'intervento alle proprie riunioni dei funzionari e consulenti del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti ancorché consortili o concessionari di pubblici servizi, nonché dei rappresentanti del Comune all'interno di società. Alle sedute possono essere invitati consulenti o persone estranee all'amministrazione comunale che la Commissione abbia richiesto di ascoltare dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale.

2. Spetta alle Commissioni decidere sui soggetti da consultare nonché sulle modalità della consultazione.

3. L'effettuazione delle consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti alla Commissione ai sensi del presente Regolamento.

Art. 34

(Partecipazione degli organi di governo ai lavori delle Commissioni)

1. Il Sindaco può chiedere di essere sentito in relazione a un determinato punto dell'ordine del giorno. In questo caso la Commissione non può esprimere parere prima di aver sentito il Sindaco o il suo rappresentante.
2. Il Presidente della Commissione può invitare il Sindaco, i componenti della Giunta, o i Dirigenti delle Ripartizioni o loro incaricati, ai sensi e per gli effetti dello Statuto.
3. Per l'esercizio dei poteri ad esse affidati, le Commissioni possono chiedere alla Giunta informazioni o chiarimenti sulle materie di rispettiva competenza.

Art. 35

(Discussione e votazione nelle Commissioni)

1. Salvo che sia diversamente disciplinato dal presente regolamento, per le discussioni nelle Commissioni si osservano le disposizioni previste per la discussione e la votazione in Consiglio.
2. Le Commissioni votano di regola per alzata di mano.
3. Nel corso della discussione in Commissione possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive, secondo le modalità di cui al successivo art. 72; se vengono poste, di esse si dà conto nella decisione o nella relazione.
4. Le Commissioni possono adottare risoluzioni o mozioni connesse con l'oggetto sul quale debbono riferire e tali risoluzioni o mozioni sono trasmesse al Consiglio comunale insieme con la decisione o con la relazione.
5. Nello svolgimento dei procedimenti di consultazione e di indagine di cui agli artt. 25 e 28, le Commissioni, nelle sedute alle quali partecipano i soggetti consultati o che forniscono gli elementi conoscitivi, non possono effettuare dibattiti relativi alle conclusioni della consultazione o dell'indagine. Il Presidente della Commissione assicura il rispetto della suddetta prescrizione.

Art. 36

(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto per le Commissioni permanenti statutarie, di cui al capo V, si applicano le disposizioni previste per le Commissioni permanenti per materia.

TITOLO III CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 37

(Diritto di iniziativa su atti deliberativi)

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione concernenti le materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
2. La proposta di deliberazione formulata per iscritto è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette all'Ufficio del Consiglio per l'istruttoria nonché al Segretario Generale.
3. La proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri espressi dagli uffici comunali interessati i quali dovranno esprimersi entro venti (20) giorni dalla richiesta e trasmessa alla Commissione consiliare competente per materia.

Art. 38

(Diritto di informazione e di accesso)

1. L'accesso ai documenti e agli atti degli organi del Comune avviene anche informalmente con richiesta rivolta al responsabile dell'ufficio che detiene il documento originale. I responsabili degli uffici garantiscono l'accesso con la massima sollecitudine.
2. I Consiglieri hanno altresì diritto di ottenere dalle aziende speciali, dai consorzi e dagli altri enti che hanno una partecipazione del Comune, nonché dalle società in cui il Comune abbia partecipazioni azionarie, tutte le notizie e le

informazioni in loro possesso, utili all'esercizio del mandato consiliare. Le richieste possono essere inoltrate tramite la Presidenza del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri possono accedere agli uffici del Comune ed agli uffici degli enti di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio comunale di definire tempi e modalità di esercizio; la richiesta deve essere, comunque, evasa entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

5. I Capi – gruppo consiliari possono richiedere copie delle proposte di deliberazione, con tutti i documenti relativi, da discutere in Consiglio Comunale.

6. I documenti relativi a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria comunale il giorno stesso della diramazione dell'avviso di convocazione, salva la integrazione, in casi del tutto eccezionali, di ulteriori documenti che non sia stato possibile inserire in tempo utile nel relativo fascicolo, da effettuare comunque entro 48 ore prima della seduta consiliare, previa comunicazione ai capigruppo.

7. I consiglieri comunali possono prendere visione, durante le ore di ufficio, di tali documenti ed il sabato e nei giorni festivi presso l'Ufficio di Polizia Municipale.

8. Contestualmente all'affissione all'albo la Giunta è tenuta a:

- a. trasmettere l'elenco delle deliberazioni ai Capigruppo consiliari;
- b. trasmettere, a cura del Segretario Generale copia dei testi delle deliberazioni con tutti gli allegati al Presidente del Consiglio;
- c. tenere a disposizione dei Consiglieri, presso i propri uffici, i testi delle deliberazioni.

9. Successivamente all'adozione delle proposte deliberative da parte della Giunta e del Consiglio Comunale, il Segretario Generale e cura, in tempi brevi, la loro pubblicazione sulla rete civica.

10. L'elenco delle determinate dei Dirigenti deve essere comunicato ai Capigruppo contestualmente alla pubblicazione. Tale elenco, sarà, altresì, pubblicato sulla rete civica a cura del Segretario Generale.

Art. 39

(Interrogazioni e interpellanze)

1. Il Consigliere ha facoltà di rivolgere al Sindaco interrogazioni e interpellanze.

2. L'interrogazione consiste in una domanda per iscritto rivolta al Sindaco per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se sia stata presa o si intende adottare qualche risoluzione su questioni determinate, o comunque per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione Comunale.

3. L'interpellanza consta di una domanda fatta per iscritto al Sindaco per conoscere le iniziative che l'Amministrazione intende assumere in ordine alla soluzione di problemi prospettati dall'interpellante medesimo, oppure per richiedere i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati posti in essere determinati provvedimenti.

4. Esse sono presentate al protocollo generale dell'ente in forma scritta da uno o più Consiglieri comunali ed indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale; vengono quindi depositate presso l'ufficio di segreteria.

5. Il Presidente inserisce l'argomento dell'interrogazione o dell'interpellanza, con le generalità del presentatore, nell'ordine del giorno del primo consiglio comunale, purchè le stesse pervengano almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio Comunale; il dibattito si svolge secondo le regole poste dai successivi artt. 64 bis e 64 ter.

6. Per fatti e situazioni sorti successivamente alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio, tuttavia, può consentire la presentazione di interrogazioni ed interpellanze, in deroga al precedente comma, qualora ravvisi nelle stesse, a suo insindacabile giudizio, requisiti di particolare urgenza.

7. Ove venga richiesta solo la risposta scritta, il Sindaco risponde per iscritto entro 30 giorni.

8. L'assenza dell'interpellante o interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio di rinvio alla seduta successiva dell'interpellanza o interrogazione.

9. Nessuna deliberazione può essere adottata a seguito dell'interpellanza, a meno che non sia trasformata in mozione da discutere nella seduta successiva.

Art. 40
(Mozioni, risoluzioni e ordine del giorno)

1. Il Consigliere ha facoltà di promuovere la discussione in Consiglio attraverso la presentazione di mozioni e risoluzioni.

2. Con la mozione si propone al Consiglio di deliberare su un atto di indirizzo politico-amministrativo che impegna il Sindaco e riguarda l'amministrazione comunale. Essa, ai sensi del precedente art. 20, 4° comma, non può essere discussa e votata prima che sia stata esaminata dalla competente Commissione consiliare e comunque non oltre i 20 giorni dalla presentazione. La Conferenza dei Capigruppo, in casi di particolare urgenza, può decidere che le mozioni vengano iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale senza il preventivo parere delle Commissioni.

3. Quando la discussione in Consiglio è promossa da una comunicazione del Sindaco o della Giunta, di norma, le mozioni vengono presentate e approvate nella seduta successiva.

4. Con la risoluzione uno o più Consiglieri propongono al Consiglio di esprimere orientamenti o valutazioni politiche su questioni generali che non hanno per oggetto l'Amministrazione comunale. Le risoluzioni non sono esaminate preventivamente dalle Commissioni consiliari, salvo espressa richiesta in tal senso del o dei proponenti.

5. Quando la mozione o la risoluzione approvata dal Consiglio comunale preveda il raggiungimento di determinati obiettivi da parte degli organi di governo del Comune, il Presidente del Consiglio comunale provvede a trasmetterle al Sindaco affinché ne curi l'attuazione. Le mozioni approvate dal Consiglio comunale sono altresì trasmesse dal Presidente del Consiglio comunale agli enti dipendenti dal Comune o a cui il Comune partecipa, qualora esse trattino di questi.

6. Qualora una mozione stabilisca dei termini entro i quali deve essere riferito al Consiglio e ciò non avvenga in tempo utile, il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno, entro i trenta (30) giorni successivi, una comunicazione in merito del Sindaco. Si applicano le norme del precedente art. 39 8° comma.

7. Con l'ordine del giorno uno o più Consiglieri propongono al Consiglio di esprimersi su un atto o argomento iscritto all'ordine dei lavori dello stesso.

8. L'ordine del giorno redatto per iscritto deve essere consegnato al Presidente del Consiglio prima della fine della discussione dell'atto o argomento cui si fa riferimento e viene messo in votazione dopo la votazione di quest'ultimo.

Art. 41
(Doveri dei Consiglieri)

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e ai lavori delle Commissioni di cui sono componenti.

2. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, i Consiglieri collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori, ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.

3. Il Consigliere impedito a partecipare ai lavori del Consiglio comunale, deve fornire idonea giustificazione della propria assenza, entro lo svolgimento dei lavori del Consiglio ovvero, in caso di oggettivo impedimento, entro il giorno successivo.

4. Le giustificazioni devono avvenire in forma scritta, debitamente motivate e indirizzate al Presidente del Consiglio, sottoscritte dal consigliere interessato o, in caso di impedimento, da parenti, affini o dal Presidente del gruppo consiliare a cui appartiene il consigliere.

Art. 42
(Astensione obbligatoria)

1. Il Sindaco e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere nei casi previsti dalla legge. In tali casi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 43

(Incarichi particolari ai Consiglieri)

1. Il Sindaco, previa comunicazione al Consiglio Comunale, può incaricare i singoli consiglieri, restando escluso ogni potere decisionale, o di rappresentanza esterna del Comune, e senza diritto ad alcuna forma di compenso, a) di compiere studi, analisi ed indagini su oggetti particolari o su materie ed attività che riguardano l'amministrazione, e che non siano già di competenza degli Assessori; b) di sovrintendere all'organizzazione di manifestazioni, convegni ed iniziative su argomenti specifici.
2. Nell'ambito delle attività delegate di cui al comma precedente, il consigliere, sempre d'intesa con il Sindaco, può partecipare a riunioni, incontri e conferenze in cui si discute di argomenti ricompresi nella delega.

Art. 44

(Dichiarazioni elettorali dei Consiglieri)

1. I Consiglieri comunali devono presentare e depositare presso la Segreteria Generale la documentazione relativa alle spese elettorali, che è da questa trasmessa alla Presidenza del Consiglio comunale.

Articolo 45

(Decadenza e rimozione dalla carica)

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio gliela contesta e attiva la conseguente procedura. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità, risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica nei casi previsti dalla legge.
4. I Consiglieri comunali decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
5. Il Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, nr. 570 previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 45 bis

(Decadenza per mancata partecipazione alle sedute)

1. Il Consigliere che senza giustificati motivi non partecipi a tre sedute consecutive, è dichiarato decaduto con provvedimento del Consiglio comunale.
2. L'iniziativa è assunta d'ufficio da parte del Presidente del Consiglio o avviata da un Consigliere. A tale riguardo il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a notificargli l'avvio del procedimento amministrativo.
3. Il Consigliere entro 30 giorni dalla notifica, avrà il diritto di presentare eventuali controdeduzioni a giustificazione delle assenze.
4. La decadenza è pronunciata con prudente ed equo apprezzamento con votazione a scrutinio palese decorso il termine per la presentazione delle giustificazioni.
5. Qualora il Consigliere non presenti alcuna giustificazione, la decadenza è pronunciata d'ufficio dal Presidente del Consiglio nella seduta del primo Consiglio utile. Nella stessa seduta si provvederà alla surroga.

Articolo 46
(Sospensione dalle funzioni)

1. I Consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto nei casi di legge.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi della normativa vigente, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente art. 45.
3. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare alcuna delle funzioni connesse e conseguenti alla sua carica, sia nell'ambito del Comune, sia in Enti, Istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Consiglio Comunale.

TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Organizzazione dei lavori del Consiglio

Art. 47
(Programmazione dei lavori del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. I programmi di lavoro riguardano periodi di tempo non superiori a tre mesi; nei programmi è stabilito il calendario di massima delle sedute, sono indicati i principali argomenti che il Consiglio dovrà trattare nel periodo considerato e sono stabiliti, ove necessario, i tempi a ciascuno di essi riservati.
3. Nel calendario dei lavori possono essere stabilite sedute consiliari dedicate alla trattazione esclusiva di specifiche tematiche politico-amministrative, nonché l'organizzazione dei lavori del Consiglio.

Art. 48
(Conferenza di programmazione)

1. Al fine di definire i programmi di cui all'art. 47, il Presidente del Consiglio comunale convoca periodicamente la Conferenza dei Capigruppo. Egli predispone il programma, tenendo conto delle indicazioni del Sindaco e delle proposte espresse dalla Conferenza dei Capigruppo. Qualora nella Conferenza non si raggiunga un accordo unanime, il programma è predisposto dal Presidente del Consiglio comunale, tenendo conto delle indicazioni del Sindaco e delle proposte prevalenti dei Gruppi di maggioranza e di minoranza.

Art. 49
(Organizzazione dei lavori delle Commissioni)

1. Le Commissioni sono tenute ad organizzare i propri lavori in modo da rendere possibile il rispetto, da parte del Consiglio comunale, dei programmi di lavoro di cui all'art.47.
2. A tal fine il Presidente del Consiglio comunale provvede al relativo coordinamento; può invitare i Presidenti delle Commissioni a iscrivere all'ordine del giorno delle Commissioni uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma dei lavori del Consiglio.

Art. 50
(Convocazione del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria o straordinaria. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. Quando ne facciano richiesta i soggetti che ne hanno facoltà in base allo Statuto, il Presidente riunisce il Consiglio previa convocazione entro venti (20) giorni dalla presentazione della richiesta stessa.
2. La convocazione del Consiglio comunale in sessione straordinaria è fatta dal Presidente tramite avviso scritto comunicato a tutti i Consiglieri e al Sindaco almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione è notificato presso il domicilio eletto dal Consigliere; l'avviso di convocazione è diramato presso la sede del Gruppo

consigliare di appartenenza quando ivi il Consigliere elegge il proprio domicilio. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere partecipa all'adunanza.

3. La convocazione del Consiglio comunale in sessione ordinaria è fatta dal Presidente tramite avviso scritto comunicato a tutti i consiglieri ed al Sindaco almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

4. Nei casi d'urgenza, l'avviso **di convocazione** deve essere notificato almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta. Qualora la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, l'esame di uno o più argomenti oggetto della adunanza è differito alla seduta successiva, purché il rinvio non determini scadenza di termini perentori.

5. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede dell'adunanza; dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta.

6. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o seconda convocazione; in mancanza di detta indicazione, l'adunanza si intende in prima convocazione. L'adunanza in seconda convocazione può essere disposta dal Presidente qualora si tratti di convocare il Consiglio per svolgere l'ordine del giorno di una adunanza andata deserta.

7. Nel calcolo dei termini contemplati in questo articolo non si tiene conto del dies a quo.

Art. 51 (Ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta.

2. L'ordine del giorno è di norma articolato nelle seguenti sezioni:

- I. approvazione dei verbali delle sedute precedenti
- II. comunicazioni del Presidente e/o dei Consiglieri
- III. argomenti su cui il Sindaco intende effettuare comunicazioni
- IV interpellanze, interrogazioni ed ordini del giorno
- V argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare

3. Gli argomenti di cui al punto III del comma precedente sono proposti dal Sindaco.

Capo II - Organizzazione delle sedute

Art. 52 (Organizzazione materiale delle sedute)

1. Il Consiglio comunale si riunisce normalmente nella propria sede, nell'apposita aula ubicata all'interno del palazzo Municipale. Nell'aula vi sono posti riservati ai rappresentanti della Giunta e, presso il banco della Presidenza, hanno posto il Segretario generale e i funzionari del Comune eventualmente chiamati a partecipare alla seduta.

2. La parte dell'aula destinata al pubblico deve essere separata da quella del Consiglio, in modo che durante le sedute nessuna persona estranea possa entrare nella parte riservata al Consiglio. Il Presidente del Consiglio comunale provvede a dettare disposizioni generali per l'accesso del pubblico alle sedute del Consiglio.

3. Il Consiglio può riunirsi in via straordinaria ed eccezionale fuori della propria sede su proposta del Presidente, con atto adottato dalla Giunta Comunale.

Art. 53 (Seduta aperta del Consiglio Comunale)

1. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, può convocare una seduta "aperta" del Consiglio Comunale, anche fuori dalla propria sede, per motivi di particolare interesse e per la comunità.

2. Tali sedute hanno carattere straordinario. Alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali o singoli soggetti interessati ai temi da discutere.

3. Il Presidente consente ai soggetti di cui al comma precedente di intervenire al fine di dare il loro contributo.

4. Durante le sedute aperte possono essere approvate mozioni e ordini del giorno.

Art. 54
(Numero legale delle sedute e delle votazioni)

1. Dopo trenta minuti dall'ora stabilita per l'inizio della seduta consiliare, il Segretario procede all'appello. Constatata la presenza di almeno la metà dei componenti assegnati, il Segretario dichiara valida e aperta la seduta.

2. Qualora all'appello non sia presente almeno la metà dei consiglieri, si procede ad un altro decorsi ulteriori trenta minuti. Qualora, a tale ultimo appello, non risulti presente il numero legale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e la rinvia alla seduta successiva.

3. La seduta di seconda convocazione è valida se intervengono almeno 7 componenti.

4. Durante la seduta, il Presidente non è tenuto a procedere alla verifica del numero legale, se non quando venga richiesto o quando il Consiglio debba procedere a votazione.

5. Nel caso di richiesta, il Presidente sospende immediatamente il dibattito ed il Segretario, procede all'appello per verificare se sussiste il numero legale. In caso di mancanza, si procede ad ulteriore verifica dopo cinque minuti. Se dopo cinque minuti persiste la mancanza del numero legale il Presidente dichiara deserta la seduta e rinvia gli argomenti non ancora trattati ad una successiva seduta consiliare. Il Consigliere che formula la richiesta di verifica del numero legale è tenuto ad essere presente al momento del primo appello nominale per la suddetta verifica.

6. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non è presente almeno la metà dei componenti. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui è convocata la prima, le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno 7 componenti assegnati.

7. I Consiglieri che votano astenuto si computano nel numero dei presenti ai fini della verifica del numero legale.

8. I Consiglieri che non esprimono il voto sono considerati assenti

Art. 55
(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.

2. Quando, per l'oggetto della discussione, si tratta di tutelare i diritti di riservatezza delle persone, il Consiglio può deliberare senza discussione, su richiesta motivata del Presidente, del Sindaco o di un Consigliere, di riunirsi in seduta a porte chiuse.

Art. 56
(Processo verbale)

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale ivi compreso il dibattito e il resoconto di seduta. I verbali delle sedute precedenti vengono depositati a disposizione dei Consiglieri almeno ventiquattro (24) ore prima dell'adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione.

2. Il processo verbale di una precedente seduta si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento dell'ordine del giorno. Le osservazioni e le proposte di rettifica devono pervenire entro detto termine per iscritto al Presidente del Consiglio comunale. In relazione alla natura e alla complessità delle osservazioni e delle richieste di rettifica, il Presidente del Consiglio comunale:

- a. accoglie le osservazioni e le proposte di rettifica e le presenta nella stessa seduta al Consiglio comunale per l'approvazione, ovvero sottopone le osservazioni e le proposte al voto del Consiglio;
- b. rinvia l'approvazione del verbale alla seduta successiva.

3. Qualora, sulla base delle osservazioni e delle proposte di rettifica, si proceda a votazione sui verbali, questa ha luogo senza discussione.

4. Ogni proposta di rettifica sottoposta a votazione è inserita a verbale nella seduta in corso. Il Segretario generale cura che sia eseguita apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.

5. Il processo verbale è curato dal Segretario del Comune e, una volta approvato, è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del Consiglio comunale.

Art. 57
(Resoconto)

1. Di ogni seduta del Consiglio è effettuata una registrazione magnetica che viene trascritta integralmente.
2. La trascrizione integrale di cui al precedente comma costituisce il resoconto della seduta. Le trascrizioni sono di norma allegate al processo verbale della seduta.
3. Nei casi di urgenza il Presidente del Consiglio Comunale può disporre che il resoconto della seduta redatto secondo le modalità di cui ai commi precedenti sia pubblicato anche in data successiva alla pubblicazione del relativo processo verbale.

Art. 58
(Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari)

1. Il Presidente del Consiglio comunale provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Quando un Consigliere o componente della Giunta turba l'ordine o pronuncia parole offensive e/o lesive della dignità dei presenti e del contesto, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale. Il richiamato può dare spiegazioni entro la fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Presidente del Consiglio comunale può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Qualora il Consigliere o componente della Giunta richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, ricorra ad oltraggi o a vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta, salva in ogni caso la possibilità del Consigliere di partecipare alle votazioni. Se il richiamato si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. Anche la censura può essere revocata udite le spiegazioni del censurato.

Art. 59
(Disordini in aula)

1. Quando sorgano disordini nell'aula e riescano vani i richiami all'ordine da parte del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando il Presidente non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla. In questo caso il Presidente dispone la riconvocazione della seduta.

Art. 60
(Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio comunale deve tenere un comportamento corretto astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il Consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.
2. Il Presidente del Consiglio comunale può ordinare l'immediata espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima proseguisca a porte chiuse.
3. La forza pubblica interviene solo su richiesta del Presidente.

Art. 61
(Registrazioni audio e video)

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi delle adunanze pubbliche o aperte, ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune.

2. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti od episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del presidente.
3. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato.
4. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Capo III - Svolgimento delle sedute

Art. 62

(Variazione dell'ordine dei lavori e delle sedute)

1. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta è deliberata dal Consiglio Comunale. Sull'inversione dell'ordine del giorno non è prevista discussione, né dichiarazione di voto, ma è consentita solo un intervento a favore ed uno contrario, per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 63

(Ordine dei lavori: approvazione dei verbali e comunicazioni del Presidente)

1. Nel rispetto dell'ordine del giorno, la seduta si apre con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
2. Successivamente il Presidente procede alle comunicazioni con cui porta a conoscenza del Consiglio comunale i messaggi e le informazioni che lo riguardano. Sulle comunicazioni non si apre il dibattito, ma possono essere avanzate solo richieste di chiarimento.

Art. 64

(Ordine dei lavori: comunicazioni del Sindaco)

1. In ogni seduta l'ordine del giorno riserva un tempo determinato agli argomenti su cui il Sindaco intende svolgere comunicazioni.
2. Su tali comunicazioni possono intervenire i capigruppo o loro rappresentanti per fare osservazioni e raccomandazioni senza che, in ogni caso, possa procedersi a deliberazioni; tali interventi hanno la durata massima di 5 minuti.

ARTICOLO 64 bis

Ordine dei lavori: svolgimento delle interrogazioni

1. Dopo la lettura dell'oggetto da parte del Presidente l'interrogazione viene esposta al Consiglio Comunale nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno. L'interrogante ha facoltà di illustrarla per non oltre 10 minuti.
2. Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte consecutivamente.
3. Qualora il Consigliere voglia corredare l'esposizione della propria interrogazione con l'ausilio di supporti audiovisivi – multimediali, ne richiede preventiva autorizzazione al Presidente del Consiglio.
4. Le dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore incaricato che non possono avere durata superiore a 10 minuti, potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quali motivi eventualmente lo sia. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i 5 minuti.
5. Quando una stessa interrogazione sia sottoscritta da più Consiglieri il diritto di replica alla risposta ricevuta spetta solo al primo firmatario, e soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo ad uno degli altri firmatari.
6. Il Presidente può rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni redatte in termini sconvenienti o relative ad argomenti che esulano dalla competenza dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 64 ter

Ordine dei lavori: Svolgimento delle interpellanze

1. Dopo la lettura dell'oggetto dell'interpellanza da parte del Presidente, l'interpellante ha facoltà di illustrarla per non oltre 10 minuti. Le dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore incaricato non possono superare i 10 minuti e potranno dar luogo a replica dell'interpellante per non più di 5 minuti.
2. Quando una stessa interpellanza sia sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di illustrarla e di replicare spetta soltanto al primo firmatario e, soltanto in caso di assenza o di rinuncia di questo, ad uno degli altri firmatari.
3. Le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte consecutivamente.
4. Il Presidente può rifiutarsi di prendere in considerazione le interpellanze in termini sconvenienti o relative ad argomenti che esulano dalla competenza dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 64 quater
Ordine dei lavori: Svolgimento della discussione sulle mozioni

1. Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione, e il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozioni.
2. Hanno inoltre diritto di intervento nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedano, ma nessuno può parlare più di 5 minuti.
3. Quando, su questioni od oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interrogazioni o interpellanze, queste sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.
4. Chi ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola, a meno che non sia il proponente, al quale è consentito un secondo intervento, pure non superiore a 5 minuti, per riassumere i propri concetti e presentare il testo definitivo della mozione sulla quale deve aver luogo la votazione.

Art. 65
(Dichiarazioni impreviste)

1. Il Presidente del Consiglio comunale ha facoltà di prendere la parola per dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo, non previsti al momento della convocazione e che non comportino deliberazioni o impegni di alcun genere. Il Presidente concede la parola, per non più di cinque minuti, sulle dichiarazioni proprie ai Consiglieri che ne facciano richiesta.
2. La stessa facoltà spetta a ciascun Consigliere comunale per non più di cinque (5) minuti purché ne faccia richiesta al Presidente del Consiglio comunale, indicando l'argomento prima dell'inizio della seduta. Il Presidente del Consiglio comunica all'inizio della seduta le motivazioni dell'eventuale inammissibilità della richiesta concordata con i Capogruppi. Sullo stesso argomento può eccezionalmente concedere la parola per non più di cinque (5) minuti ai consiglieri che ne facciano richiesta. Il tempo dedicato alle comunicazioni dei Consiglieri non può superare complessivamente i trenta minuti. In ogni caso la trattazione di tali comunicazioni ed argomenti deve avvenire prima della trattazione degli argomenti da deliberare all'ordine del giorno, salvo diversa decisione motivata da parte del Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 66
(Norme generali sulla discussione)

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Consigliere designato dalla Commissione e dalle eventuali relazioni di minoranza, o dall'Assessore competente.
2. Dopo la relazione, il Presidente del Consiglio comunale apre la discussione concedendo la parola al Sindaco e agli Assessori che richiedano di parlare. In seguito dà la parola ai Consiglieri che la richiedano.

3. Gli Assessori sono tenuti ad essere presenti durante le sedute del Consiglio comunale quando sono trattati atti di propria competenza.
4. Il Presidente del Consiglio comunale può autorizzare dirigenti comunali a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione a fornire illustrazioni e chiarimenti.
5. Qualora non vi siano richieste di intervento o al termine della discussione, il Presidente mette in votazione la proposta.

Art. 67

(Regole per la discussione delle proposte)

1. La discussione è diretta dal Presidente il quale concede la parola ai singoli consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta.
2. Ha la precedenza, in ogni caso, colui che richiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
3. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento della discussione; può altresì negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni del consiglio.
4. Il Presidente può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitano dall'ambito degli argomenti oggetto d'esame e non ottemperino ai suoi inviti, e può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi.
5. Il Presidente mette ai voti le proposte sulle quali il consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

Art.68

(Sospensione e aggiornamento della seduta)

1. Il Presidente può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta; il consiglio comunale può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta dei rappresentanti dei gruppi consiliari.
2. Ove il consiglio non abbia per qualsiasi causa ultimato la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata ad altra data.
3. L'aggiornamento della seduta viene deliberato dal consiglio comunale, su proposta del sindaco o del Presidente o su richiesta dei consiglieri; di esso è data notifica ai soli consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta, mediante notifica.
4. Le sedute di prosecuzione, disposte ai sensi del presente articolo, non sono considerate di seconda convocazione.

Art. 69

(Numero e durata degli interventi)

1. I Consiglieri relatori, il Sindaco, gli Assessori e ogni Consigliere possono intervenire per una sola volta sull'oggetto in discussione e per non più di quindici (15) minuti, tranne che non sia diversamente autorizzato dal Presidente del Consiglio comunale per brevi precisazioni e chiarimenti. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri relatori hanno facoltà di replicare per non più di cinque (5) minuti.
2. Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, la Conferenza dei Capigruppo può stabilire deroghe alla durata degli interventi.
3. Nel corso di una stessa discussione è concessa nuovamente la parola al Consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto, per non più di 5 minuti. Al Sindaco e ai componenti della Giunta può essere concessa nuovamente la parola per brevi precisazioni e chiarimenti che il Presidente del Consiglio comunale consideri utili allo svolgimento della discussione.

4. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni Gruppo.

5. Nelle sessioni di bilancio i tempi degli interventi possono essere aumentati dal Presidente del Consiglio comunale d'intesa con la Conferenza dei Capi gruppo.

Art. 70

(Iscrizioni a parlare e ordine degli interventi)

1. Gli interventi sono svolti dagli oratori secondo l'ordine di iscrizione. Il Presidente, tuttavia, ha facoltà di alternare, nel concedere la parola, gli oratori appartenenti a Gruppi consiliari diversi.

Art. 71

(Mozioni d'ordine)

1. Sono mozioni d'ordine i richiami al regolamento per l'ordine del giorno oppure per la priorità di una discussione o votazione. Le mozioni d'ordine hanno precedenza sulle questioni principali e ne fanno sospendere la discussione.

2. Sulla ammissibilità delle mozioni d'ordine decide il Presidente, che può richiedere il voto del Consiglio, dando la parola al proponente e a un oratore contro, per non più di cinque (5) minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di raddoppiare il tempo a disposizione degli oratori o di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun Gruppo.

Art. 72

(Questione pregiudiziale e sospensiva)

1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità, e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione o della deliberazione, possono essere proposte da un Consigliere, con richiesta scritta, prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni, introdotte dal proponente per non più di cinque (5) minuti, può parlare soltanto un oratore a favore ed uno contro per non più di cinque (5) minuti ciascuno.

3. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Presidente del Consiglio comunale dà lettura delle richieste eventualmente pervenute e ne dispone l'immediata diffusione in copia per ciascun Consigliere, sospendendo brevemente la seduta. Il Consiglio procede comunque ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma 2 e quindi a separate votazioni; il Presidente per l'introduzione sulla questione ha facoltà di concedere la parola, tra i vari proponenti, ad un Consigliere di minoranza e ad uno di maggioranza, sulla base delle indicazioni dei vari proponenti.

4. In caso di concorso di più sospensive, si procede ai sensi del comma 3, salvo che per la votazione, che ha luogo con voto unico. Se la sospensiva è approvata, la questione è rinviata. Il Presidente del Consiglio comunale assume le decisioni conseguenti, rinviando se del caso l'esame dell'affare alla Commissione competente.

Art. 73

(Fatto personale)

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.

2. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della Giunta.

3. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente del Consiglio comunale ritiene fondata la richiesta, concede la parola al richiedente, sospendendo temporaneamente il dibattito in corso.

4. Se il consigliere o l'assessore non si ritiene soddisfatto della decisione del Presidente, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio, il quale delibera in merito, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 74

(Emendamenti: presentazione)

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dal Sindaco, dai Consiglieri o dalle Commissioni consiliari. Agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi subemendamenti.

2. La presentazione degli emendamenti alle deliberazioni, alle mozioni, alle risoluzioni ed agli ordini del giorno si effettua in forma scritta, anche durante la seduta del Consiglio. I subemendamenti vengono presentati, per iscritto, in aula.
3. Le Commissioni formulano gli emendamenti in sede di esame dell'atto.
4. Il Sindaco può presentare emendamenti e subemendamenti con le modalità di cui al precedente 2° comma. In caso di assenza del Sindaco, gli emendamenti della Giunta sono presentati dal Vice Sindaco o da chi sostituisce il Sindaco.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, quando ritiene che l'emendamento o il subemendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone a votazione previa acquisizione del parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente e, se necessario, del parere di regolarità contabile. Il Presidente informa il Consiglio del parere reso. In assenza del parere, il Presidente può disporre la sospensione della discussione fino all'acquisizione dello stesso.
6. Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti o subemendamenti precedentemente approvati; può altresì disporre che gli emendamenti meramente formali siano discussi in sede di coordinamento finale.
7. Gli emendamenti alle mozioni formulati dalle Commissioni in sede di esame delle stesse, se accolti dal proponente, fanno sì che le mozioni interessate diventino di iniziativa della Commissione stessa. Diversamente le Commissioni hanno facoltà di proporre una mozione contrapposta da discutere e votare in Consiglio anche se non iscritta all'ordine del giorno.
8. Nel caso in cui sullo stesso atto si siano espresse disgiuntamente più Commissioni, proponendo pareri o emendamenti tra loro contrastanti sullo stesso punto, il Presidente del Consiglio comunale può convocare in seduta congiunta le Commissioni prima della seduta del Consiglio comunale al fine di pervenire ad un parere o emendamento unificato.

Art. 75

(Emendamenti: discussione)

1. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione. Quando il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del Consiglio comunale può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.
2. Nessun Consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque (5) minuti. Esaurita la discussione, il relatore e il Sindaco si pronunciano in merito agli emendamenti.
3. I subemendamenti e gli emendamenti sono votati nell'ordine prima della proposta in esame. Nelle votazioni sugli emendamenti e sui subemendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa. Non è ammessa la dichiarazione di voto sugli emendamenti.
4. Tutti i Consiglieri proponenti possono comunicare al Presidente, prima dell'inizio della discussione degli emendamenti, l'intento di ritirare gli emendamenti proposti e sostituirli con una propria controproposta sottoscritta da almeno cinque Consiglieri che deve contenere il testo che si intende sottoporre a votazione. In questo caso, il Presidente, sospesa la discussione degli emendamenti proposti dai Consiglieri richiedenti, sottopone alla discussione e al voto gli emendamenti residui. La votazione finale si svolge sui testi contrapposti.

Art. 76

(Chiusura della discussione)

1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare.
2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e alle votazioni.

Art. 77

(Dichiarazioni di voto e proclamazione dei risultati)

1. Ciascun Consigliere può annunciare prima di ogni votazione e, comunque, prima della dichiarazione di voto del proprio capogruppo, il proprio voto con una breve esposizione dei motivi e per non più di cinque (5) minuti, qualora esso differisca dal voto del proprio capogruppo. Il Consigliere che annuncia il voto a nome del proprio Gruppo può parlare per non più di cinque (5) minuti.
2. L'ordine delle dichiarazioni di voto si stabilisce in relazione alle preferenze di lista riportate, dal gruppo consiliare meno suffragato al maggior suffragato; il gruppo misto apre la serie delle dichiarazioni di voto.

3. Sono escluse dichiarazioni di voto:

- a. nei casi in cui si proceda al voto senza discussione;
- b. quando sia ammesso un solo intervento a favore e uno contro o un solo intervento di un Consigliere di maggioranza e di minoranza;
- c. nei casi in cui si proceda al voto segreto;
- d. nel caso in cui si proceda al voto sulle questioni incidentali e sulle mozioni d'ordine;
- e. negli altri casi previsti dal presente regolamento.

4. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento. La proclamazione del risultato del voto è fatta dal Presidente del Consiglio comunale con le formule "Il Consiglio comunale approva" ovvero "Il Consiglio comunale non approva".

Capo IV - Delle votazioni

Art. 78 (Validità delle votazioni)

1. Il Presidente, ogni qual volta si debba procedere al voto, verifica che le votazioni avvengano in presenza del numero legale. Qualora, in sede di votazione o in virtù del suo esito, emerga la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara nulla l'eventuale votazione e può procedere alla sospensione della seduta per non più di cinque (5) minuti, trascorsi i quali e persistendo la mancanza del numero legale la votazione è rinviata ad altra seduta. Il Presidente, trascorsi ulteriori dieci (10) minuti, ove venga accertata la presenza del numero legale, può procedere allo svolgimento ulteriore dell'ordine del giorno. In caso contrario dichiara conclusa la seduta.

2. Il mancato conseguimento nella votazione di speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto comporta soltanto l'obbligo di rinviare la deliberazione ad altra seduta.

3. L'atto oggetto della votazione è approvato quando il numero dei voti favorevoli superi il numero dei voti contrari, salvo i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.

4. In caso di parità di voti sulla proposta, il Presidente dispone per una sola volta la ripetizione della votazione facendola precedere da un breve intervento rispettivamente di un consigliere in rappresentanza della maggioranza e di uno in rappresentanza della minoranza.

5. In caso di ulteriore parità, la proposta non è approvata né respinta e può essere ripresentata per la votazione nella seduta successiva.

Art. 79 (Modi di votazione)

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Di regola, lo scrutinio palese avviene per alzata di mano o altre modalità equivalenti. Avviene per appello nominale nei casi previsti dalla legge.

2. Il voto di cui al comma precedente è soggetto a controprova.

3. Nel voto per appello nominale, il Presidente del Consiglio comunale indica il significato del SI e del NO ed estrae a sorte il nome del primo Consigliere dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.

4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento. Nelle elezioni e nelle indicazioni di nomi la votazione avviene depositando apposta scheda nell'urna a ciò predisposta.

5. Nel caso di votazioni segrete mediante scheda, il Presidente del Consiglio comunale fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; indi ordina l'appello e ciascun Consigliere deposita la scheda nell'urna. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede che contengono segni che le rendono riconoscibili o da cui non emerge univoca l'indicazione di voto.

6. L'accertamento dei risultati e ogni operazione di voto è curata dal Presidente con l'ausilio dei due (2) Consiglieri scrutatori, uno designato dalla maggioranza ed una dalle minoranze.

7. Nelle votazioni per la elezione del Presidente o per il rinnovo totale dell'Ufficio di Presidenza, lo spoglio delle schede è fatto dal Consigliere Anziano coadiuvato da due (2) Consiglieri, l'uno della maggioranza, l'altro della minoranza..

Art. 80
(Annullamento e rinnovazione delle votazioni)

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, sentiti gli scrutatori e valutate le circostanze, può procedere a controprova per appello nominale o all'annullamento della votazione: in quest'ultimo caso dispone l'immediata rinnovazione

Art. 81
(Coordinamento formale e tecnico)

1. E' coordinamento formale del testo di una deliberazione la riformulazione dei rinvii interni, della numerazione degli articoli, la correzione di errori materiali e sintattici, che scaturiscono dall'approvazione di emendamenti al testo originario.

2. E' coordinamento tecnico del testo di una deliberazione l'operazione con la quale, oltre che alle operazioni di cui al comma 1, si procede alla riformulazione dei rinvii esterni, alla riformulazione della sequenza delle disposizioni, alla riformulazione delle rubriche delle parti di cui si compone il testo medesimo, l'eventuale correzione di errori logici nei quali sia incorso il Consiglio nell'approvazione degli emendamenti.

3. Il Presidente del Consiglio comunale può procedere al coordinamento formale del testo:

- a. prima del voto finale sulla proposta, sottoponendo al voto del Consiglio senza discussione il testo finale come risulta dal coordinamento medesimo;
- b. dopo il voto finale, se il Consiglio lo autorizza; in tal caso il testo definitivo è quello che risulta dall'operazione di coordinamento formale.

4. Il Presidente del Consiglio comunale può procedere al coordinamento tecnico del testo prima del voto finale o può affidarne il compito alla Commissione. A tal fine il Presidente può rinviare il voto finale alla successiva seduta; in ogni caso il testo finale è sottoposto al voto del Consiglio senza discussione.

TITOLO V
UFFICI DEL CONSIGLIO E RISORSE FINANZIARIE

Art. 82
(Ufficio del Consiglio comunale)

1. Fanno parte dell'Ufficio del Consiglio le segreterie che svolgono attività di supporto al Presidente del Consiglio comunale e agli organismi di partecipazione.

2. L'Ufficio del Consiglio comunale cura la programmazione e lo sviluppo delle funzioni di supporto organizzativo, informativo, giuridico e amministrativo per le attività del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari, organizzando in particolare le sedute del Consiglio comunale, la gestione degli atti di iniziativa dei Consiglieri, l'organizzazione delle iniziative del Presidente e delle Commissioni consiliari. Assiste la Presidenza del Consiglio comunale per lo svolgimento delle funzioni attribuitele dalla legge e dallo Statuto, nonché di quelle relative alla rappresentanza del Consiglio comunale. Cura la redazione e la raccolta della produzione normativa, compie studi per la proposizione e l'aggiornamento, anche in rete civica, dei regolamenti comunali.

3. L'Ufficio del Consiglio comunale è dotato delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività della Presidenza, delle Commissioni, dei Gruppi consiliari e alla comunicazione con i cittadini. Il Presidente del Consiglio comunale può, richiedere che si proceda all'individuazione di un collaboratore anche all'esterno della dotazione organica dell'Ufficio, qualora l'Ente non disponga di risorse umane da destinare alle attività dell'ufficio. Alla nomina si provvede con delibera di G.C.. su proposta scritta del Presidente del Consiglio.

4. All'Ufficio del Consiglio comunale sovrintende il Presidente del Consiglio comunale.

5. Qualora per esigenze funzionali collaborino al supporto dell'attività del Consiglio altri dipendenti comunali o strutture organizzative, essi, per lo svolgimento di tali attività, dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio comunale.

Art. 83

(Deliberazioni di iniziativa della Giunta)

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta comunale sono trasmesse al Presidente del Consiglio a cura del Segretario generale nel più breve tempo possibile dalla data di adozione.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse in originale, con tutti gli allegati, senza correzioni, cancellature o abrasioni, unitamente alle riproduzioni anche in formato digitale.

Art. 84

(Risorse finanziarie del Consiglio comunale)

1. Il bilancio comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del Consiglio comunale, per le ordinarie attività dei suoi organismi, per l'efficienza dei suoi uffici.
2. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal responsabile del servizio Affari Generali di concerto con il responsabile del servizio finanziario. Ove siano necessarie deliberazioni della Giunta, esse sono proposte dal Sindaco sulla base di richiesta scritta del Presidente del Consiglio comunale.

Art. 85

(Sedi e attrezzature dell' Ufficio del Consiglio)

1. All'Ufficio del Consiglio sono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 86

Prima applicazione per la commissione consiliare permanente di controllo

1. Il consiglio provvede alla prima costituzione della Commissione Consiliare permanente di Controllo di cui al precedente art. 26, previo adeguamento statutario contenente la previsione della Commissione medesima, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 87

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni recate dal "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari", approvato con deliberazione consiliare n.6 del 31.01.1996; con la stessa decorrenza la corrispondente deliberazione si intende ad ogni effetto revocata.
2. E' altresì revocato il regolamento disciplinante le commissioni consiliari permanenti approvato con delibera di C.C. n. 40 del 25.2.1987 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 19 del 2.7.1993

Art. 88

Approvazione del regolamento e successive modifiche

1. A norma dell'art. 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il presente regolamento è approvato dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
2. Con la stessa maggioranza di cui al comma 1 il consiglio comunale approva le modifiche alle disposizioni del regolamento medesimo ovvero un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 89

Pubblicità del regolamento

1. Unitamente all'avviso di convocazione della prima seduta consiliare successiva alle elezioni, ai consiglieri proclamati eletti viene consegnata una copia dello Statuto ed una copia del presente regolamento.

2. In occasione delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari una copia del presente regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze, a disposizione dei consiglieri.

Art. 90

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, allo Statuto comunale nonché alle restanti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 91

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi 15 giorni dall'intervenuta esecutività della relativa delibera consiliare di approvazione

Data di verifica/aggiornamento :